

partners

Renato Meneghini - dott. commercialista
Luisa Moroso - consulente del lavoro

associati

Enrico Povolo - dott. commercialista
Marco Giaretta - dott. commercialista
Giacomo Prandina - dott. commercialista

Vicenza, 10 Dicembre 2012

INFORMATIVA N. 7 - 2012: MODIFICHE FISCALI SULLE AUTOVETTURE

DEDUCIBILITÀ COSTI AUTOVETTURE

Nell'ambito del "finanziamento" della Riforma del mercato del lavoro è stata disposta la riduzione, dal periodo di imposta 2013, della percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati da imprese e lavoratori autonomi, che passa dall'attuale 40% al 27,5%.

È inoltre ridotta dal 90% al 70% la deducibilità dei costi delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Con la Legge di Stabilità (che è attualmente in fase di discussione parlamentare e che dovrà essere approvata entro il 31.12.2012), è disposta l'ulteriore riduzione della percentuale di deducibilità dal 27,50% al 20%. Questa seconda riduzione non è ancora certa, ma molto probabile.

Pertanto:

- Sicuramente a partire dal 1 Gennaio 2013 tutti i costi inerenti alle autovetture (ammortamento, leasing, noleggio, carburanti, manutenzione, autostrada, bollo, assicurazione, ecc.) saranno deducibili dal reddito non più al 40% ma al 27,5%.

- Molto probabilmente a partire dal 1 Gennaio 2013 la percentuale del 27,5 sarà ritoccata in basso al 20%.

- L'IVA rimarrà detraibile al 40%, dato che una sentenza della Corte di Giustizia Europea ha imposto tale limite all'Italia.

- I costi relativi agli Autocarri rimangono deducibili al 100% e detraibile al 100% la relativa IVA.

- I costi degli automezzi per gli agenti rimangono deducibili all'80% come in precedenza.

SCHEDE CARBURANTE

Il D.L. n. 70/2011, c.d. *Decreto Sviluppo*, al fine di "semplificare" gli adempimenti a carico dei contribuenti, ha previsto **l'esonero dall'obbligo di utilizzo della Scheda Carburante per i soggetti IVA che effettuano i rifornimenti tramite le c.d. carte "elettroniche" (carte di credito, di debito o prepagate nonché bancomat).**

La Circolare Ministeriale che doveva fornire chiarimenti al riguardo, ha però adottato una **linea incomprensibilmente rigida, imponendo che si possa fare a meno della Scheda Carburante solo laddove si utilizzino:**

- **SEMPRE E PER TUTTI I RIFORNIMENTI LE CARTE ELETTRONICHE;**
- **NONCHÉ PER TUTTI GLI AUTOMEZZI POSSEDUTI DALL'IMPRESA.**

Il che significa che se si inizia in un periodo d'imposta a non tenere la Scheda Carburanti in quanto si paga con carta di credito o bancomat, gli eventuali rifornimenti compiuti in contanti in quel periodo d'imposta non sono deducibili. Pertanto in un periodo d'imposta o si sceglie di adottare l'esonero dalla Scheda Carburanti perdendo la deducibilità dei rifornimenti compiuti in contanti, o si è obbligati a mantenere la Scheda Carburanti.

In conseguenza di ciò, è facile immaginare come questa norma "di semplificazione" non avrà molto successo, continuando, la maggioranza degli operatori a tenere la Scheda Carburanti.

In ogni caso, per gli imprenditori individuali o lavoratori autonomi non è necessario l'utilizzo di una carta di credito o bancomat "dedicata" ossia utilizzata soltanto per gli acquisti relativi all'attività svolta, poiché la stessa potrà essere utilizzata anche per acquisti di natura privata. L'unico aspetto degno di nota è che, rispetto agli elementi che devono risultare dalla Scheda Carburante, l'utilizzo della carta elettronica non richiede l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto di distribuzione e (per le imprese) dei chilometri percorsi.

È altresì precisato che:

- **la carta elettronica deve essere intestata al soggetto esercitante l'attività;**
- **l'estratto conto relativo alla carta elettronica deve contenere "tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'acquisto", come ad esempio:**

- la data del rifornimento di carburante;
- il distributore di carburante;
- l'ammontare del corrispettivo.

Pertanto suggeriamo che coloro che volessero adottare tale normativa debbano alternativamente:

- **portare allo Studio l'estratto conto della carta di credito;**
- **portare allo Studio tutte le ricevute del Bancomat o l'estratto conto Bancario da cui si evincano i suddetti elementi.**

Ai fini della contabilizzazione si dovrà procedere all'annotazione sul registro IVA degli acquisti dei singoli rifornimenti effettuando lo scorporo dell'imposta, riportando altresì il numero di targa del veicolo. Pare possibile effettuare la contabilizzazione dei vari rifornimenti tramite il documento riepilogativo ex art. 6, DPR n. 695/96.

Si ritiene altresì utile rammentare in questa sede che secondo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (sentenza 13.1.2012, n. 912) assume rilevanza penale il comportamento del contribuente teso a "gonfiare" la scheda carburante, identificando il reato di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" punibile con la reclusione da 18 mesi a 6 anni.

AUTOVETTURE IN USO A IMPRENDITORI E SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE

Negli scorsi mesi la questione, ormai kafkiana, della Comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e ai familiari si è arricchita di un nuovo capitolo: la conferma in sede interpretativa che **anche l'imprenditore individuale (e il socio di società di persone) dovrebbe determinare un reddito diverso per la parte privata dell'utilizzo di beni aziendali.**

Secondo l'Agenzia delle Entrate, nel caso della autovettura, bene già a deducibilità limitata, va tassato come reddito diverso la **differenza tra il valore normale d'uso (30% della tariffa Aci per una percorrenza di 15.000 Km) e le spese indeducibili per l'impresa.**

Cerchiamo con alcuni esempi di chiarire il concetto:

VOLKSWAGEN	passat variant 2.0 tdi dpf 170cv	BENEFIT	Euro 2.739,38
Costo carburante:	euro 2.400		
Costo assicurazione:	euro 600		
Costo bollo:	euro 300		
Costo manutenzione:	euro 700		
Totale costi di esercizio:	euro 4.000		
Parte deducibile (40%):	euro 1.600		
Parte indeducibile (60%):	euro 2.400		
Benefit (da tabelle ACI):	euro 2.739,18		

Poiché il benefit è maggiore della parte indeducibile dei costi bisogna dichiarare un maggior reddito.

Reddito da dichiarare = Benefit - Parte indeducibile costi = 339,38

A questo punto sono necessarie alcune precisazioni:

1) **Questa ennesima "follia giuridica fiscale" comporta che** non solo l'auto è deducibile solo in parte (nell'esempio sopra, calibrato sul 2012, sono deducibili solo 1.600 dei 4.000 euro di spesa), ma anche che **ci sia una quota di REDDITO DA DICHIARARE** (e su cui pagare le imposte) da parte di colui che usa l'auto. Pertanto nell'ipotesi dell'imprenditore individuale, la somma effettivamente deducibile sarà ancora minore, dato che algebricamente sarà pari alla parte deducibile (1.600 euro) MENO il reddito da dichiarare (339,38 euro): sarà pertanto di 1.260,62 contro i 4.000 euro di spesa iniziale.

2) Vediamo lo stesso esempio calibrato nel 2013, dato che la quota deducibile passerà al 20%. Infatti:

Totale costi di esercizio:	euro 4.000
Parte deducibile (20%):	euro 800
Parte indeducibile (80%):	euro 3.200
Benefit (da tabelle ACI):	euro 2.739,18

Poiché il benefit è minore della parte indeducibile dei costi non bisogna dichiarare un maggior reddito.

3) Se, tornando al caso del 2012, si avessero **maggiori** costi di esercizio, a parità di autovettura, si ottiene l'effetto paradossale che non si determina alcun ulteriore reddito:

Totale costi di esercizio: euro 5.200
Parte deducibile (40%): euro 2.080
Parte indeducibile (60%): euro 3.120
Benefit (da tabelle ACI): euro 2.739,18

Poiché il benefit è minore della parte indeducibile dei costi non bisogna dichiarare alcun maggior reddito.

Perciò questa norma penalizzerà di più coloro che dichiarano spese per l'automezzo limitate nei confronti di coloro che dichiarano spese per automezzo elevate: una vera beffa per il piccolo imprenditore!

Si arriva puntualmente al RIDICOLO:

Totale costi di esercizio: euro 1.000
Parte deducibile (20%): euro 200
Parte indeducibile (80%): euro 800
Benefit (da tabelle ACI): euro 2.739,18

Poiché il benefit è maggiore della parte indeducibile dei costi bisogna dichiarare un maggior reddito.

Reddito da dichiarare = Benefit - Parte indeducibile costi = 1.939,18

Ora, è evidente in questo caso che questo sfortunato imprenditore, che sostiene solo spese "ridotte" per il suo automezzo, **DI FATTO NON LE PUO' DEDURRE**, dato che gli è:

- i) riconosciuto un costo fiscale pari a 200 euro;
- ii) attribuito un maggior reddito imponibile pari a 1.939,18 euro.
- iii) aggravio complessivo netto negativo: 1.739,18 di materia imponibile su cui sono da calcolare maggiori imposte.

Perciò un imprenditore individuale in tale situazione che sostiene un costo pari a 1.000, non solo NON DEDUCE NULLA, ma addirittura deve pagare delle imposte perché utilizza la sua auto (di cui, ripetiamo NON DEDUCE NULLA) per scopi personali (senza ovviamente dimenticare che già l'80% dei suoi costi erano stati resi indeducibili per ipotetico uso personale).

Si tratta di una norma inaccettabile, assurda e palesemente INCOSTITUZIONALE.

In questo momento non siamo in grado di fare delle simulazioni sui singoli casi: speriamo che sia posto rimedio almeno alle storture più gravi di tale impostazione giuridica.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina